



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 25 settembre 1997  
Rif. P/CR.c/3763

### CIRCOLARE N° 82

**OGGETTO:** D.D.L. n° 2288 A.S. del 27 marzo 1997 (legge quadro sui lavori pubblici Costa – Bargone); approvazione emendamenti art. 5 comma 14-quinquies (*divieto di subappalto delle consulenze specialistiche*)

Con riferimento a precorse informazioni, questo Consiglio Nazionale è lieto di comunicare che a seguito di proprie incisive iniziative, in data 18 settembre, su proposta del Sottosegretario Bargone è stato approvato l'emendamento all'art. 5 comma 14-quinquies del d.d.l. in oggetto, in discussione all'VIII Commissione del Senato.

Pertanto, tra le prestazioni subappaltabili da parte dell'affidatario del progetto *non sono più ricomprese le consulenze e le attività specialistiche.*

Il combinato-disposto del comma 1 lettera d, del comma 8 e del comma 14-quinquies del predetto art. 5 disciplina, in definitiva, l'affidamento degli incarichi delle prestazioni professionali:

- a) individuando i soggetti affidatari, tra i quali i "... liberi professionisti singoli o associati" (comma 1, lettera d), nonché le "... società di progettazione" (art. 1, lettera e);
- b) definendo requisiti, tempi e modalità di individuazione dei soggetti affidatari, cioè i "... professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ... nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ..." nonché "... la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche" (comma 8);
- c) vietando agli affidatari di "... avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'attività relativa alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sondaggi, ai rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali" (comma 14 quinquies).

Pertanto, il geologo, chiamato a prestare la propria opera per effetto di leggi speciali e di altri provvedimenti normativi nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 16 della stessa legge quadro sui lavori pubblici n° 109/1994 e successive modificazioni, rientra tra i soggetti affidatari

dell'incarico già in sede di presentazione dell'offerta, sia per le chiare definizioni di cui al precedente punto b) sia per l'esplicito divieto sancito al successivo punto c).

Altri importanti emendamenti ed approvazioni dell'articolato riguardano:

- la definizione di società di progettazione, riservate esclusivamente ai professionisti iscritti negli albi, in forma di società di persone o di società cooperative;
- l'affidamento di incarichi a società di ingegneria riguarda i casi in cui i corrispettivi siano di importo pari o superiore a 200.000 ECU;
- il divieto per l'Università della redazione dei progetti;
- l'affidamento fiduciario degli incarichi di progettazione fino a 20.000 ECU riservato a liberi professionisti e a società di progettazione;
- la conferma dell'inderogabilità dei minimi tariffari.

Il Consiglio Nazionale continuerà a seguire con il consueto, avvertito, responsabile, mirato e indiscusso impegno il complesso e tormentatissimo iter legislativo del d.d.l. in oggetto, allo scopo di migliorarne, ove possibile, altri aspetti di specifico interesse. Gli Ordini e gli iscritti saranno tempestivamente aggiornati sull'argomento con le tradizionali circolari, che oltre ad essere trasmesse per posta e pubblicate sul Bollettino "Geologi", in taluni casi vengono diffuse a mezzo Internet all'indirizzo <http://www.geologi.it/cng>.



IL PRESIDENTE  
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. De Paola", is written over the printed name.